



Tribunale di Novara
Ufficio del Giudice di Pace di Novara

UFFICIO DI PRESIDENZA

Novara, 18 marzo 2020

Decreto n. 17/2020

Oggetto: ulteriori direttive e precisazioni per la sospensione e il rinvio delle udienze ai fini della prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus (COVID-19) in attuazione dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020.

1. Nell'ambito delle misure finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da Coronavirus (COVID-19), l'art. 83, comma 1, del DL n. 18/2020, in deroga agli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020 (abrogati dal successivo comma 22), ha previsto che:

“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”.

Viene in tal modo prorogato l'originario termine finale del 22 marzo 2020 del cd. periodo “cuscinetto” previsto dal D.L. n. 11/2020.

Tale rinvio ad una data da destinarsi successiva al 15 aprile 2020, in quanto disposto *ex lege*, non ha bisogno di essere comunicato.

Andrà invece comunicata la data a cui i singoli giudici rinverranno poi, con apposito provvedimento, i suddetti procedimenti.

Tale data dovrà essere in ogni caso successiva al 15 aprile 2020, ma, anche tenuto conto delle udienze già fissate nel periodo successivo al 15 aprile, è ragionevole e raccomandabile fissarla a distanza di almeno altri due o più mesi, per evitare sia l'accavallarsi di udienze, sia – ove il contagio non si arresti prima – un continuo stillicidio di rinvii.

2. Il comma 2 del suddetto D.L. recita:

“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di

provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto (...)".

La relazione illustrativa al decreto legge precisa al riguardo che:

“il comma 2 sostituisce il riferimento ai «procedimenti indicati al comma 1» dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, con quello ai «procedimenti civili e penali», in modo da chiarire ed estendere la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente l'amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall'altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l'aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la sospensione oltre i confini della "pendenza" del procedimento. Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro. Con riguardo al riferimento alla "pendenza" dei giudizi - che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l'estensione della sospensione al termine per la proposizione dell'impugnazione delle sentenze - si è ritenuto di riformulare la previsione, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, estendere gli effetti della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine. Pertanto, il terzo periodo del comma 2 chiarisce - rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020 - che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo), si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali)”.

Alla luce di tali chiare indicazioni, dunque, devono ormai ritenersi superati i precedenti dubbi interpretativi, e devono considerarsi oggetto di rinvio tutti i procedimenti civili e penali, e oggetto di sospensione tutti i termini relativi a tutti i suddetti procedimenti, tranne quelli espressamente eccettuati.

Si segnala in particolare l'esplicito riferimento alla sospensione dei termini:

- stabiliti per la fase delle indagini preliminari;
- per l'adozione di provvedimenti giudiziari da parte dei giudici e per il deposito delle relative motivazioni;
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio;

- per la proposizione degli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi;
- per le impugnazioni.

Quanto alla ripresa della relativa decorrenza, è stato previsto che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, ossia inizierà nuovamente a decorrere dal 16 aprile 2020.

Una specifica disposizione riguarda i termini computati a ritroso.

Quando essi ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Non si verifica quindi quell'effetto di già intervenuta perenzione del termine (in quanto calcolato all'indietro) come alcuni avevano paventato.

3. Soggiunge il comma 4 che:

“Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”.

Precisa al riguardo la Relazione illustrativa che, in tal modo, viene affiancata alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata:

“la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”.

4. Il comma 3 indica le cause che, invece, non sono soggette alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze disposte *ex lege* in forza dei commi 1 e 2.

Si tratta delle seguenti:

- in materia civile:

- 1) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- 2) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- 3) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- 4) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- 5) procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (ossia le convalide di TSO);
- 6) procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (ossia di autorizzazione all'interruzione della gravidanza);
- 7) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- 8) procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

9) procedimenti di cui all'articolo 283 ("Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello"), 351 ("Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria") e 373 ("Sospensione dell'esecuzione" a seguito di ricorso in cassazione) del codice di procedura civile;

10) in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

- in materia penale:

11) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;

12) procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;

13) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

14) quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 15) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

- 16) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

- 17) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

18) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale¹. La

¹ Art. 392 CPP

"Casi

1. Nel corso delle indagini preliminari [326 s.] il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 e all'esame dei testimoni di giustizia;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni, ovvero che composti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis".

dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

5. In forza del comma 5:

“Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)”.

In sostanza, è possibile adottare specifiche misure cautelative per lo svolgimento dei suddetti procedimenti non soggetti a rinvio/sospensione per il periodo andante fino al 15 aprile p.v..

Le misure adottabili sono le seguenti:

- a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; **tali misure sono state già adottate per Novara, da ultimo, con mio decreto n. 16/2020 emanato in accordo con la Dirigenza amministrativa e ad esse va quindi fatto mero rinvio, confermandosi le stesse anche in questa sede, per quanto di ragione, per il periodo andante fino al 15 aprile p.v.;**
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; **anche tali misure sono state già adottate per Novara, da ultimo, con decreto n. 16/2020 e ad esse va quindi fatto mero rinvio, confermandosi le stesse anche in questa sede, per quanto di ragione, per il periodo andante fino al 15 aprile p.v.;**
- c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; **anche tali misure sono state già adottate per Novara, da ultimo, con decreto n. 16/2020 e ad esse va quindi fatto mero rinvio, confermandosi le stesse anche in questa sede, per quanto di ragione, per il periodo andante fino al 15 aprile p.v.;**
- d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; **tali direttive sono state già impartite per Novara con i precedenti decreti nn. 9/2020, 11/2020, 13/2020, 14/2020 e 15/2020; ad esse va quindi fatto mero rinvio, confermandosi le stesse anche in questa sede, per quanto di ragione, per il periodo andante fino al 15 aprile p.v.; valgono comunque, in aggiunta, le ulteriori disposizioni costituenti linee-guida speciali per alcune materie che di seguito vengono indicate al punto 7.;**
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; **anche tale modalità è stata già disposta con i sopra richiamati decreti e ad essa va quindi fatto mero rinvio, confermandosi la stessa anche in questa sede, per quanto di ragione, per il periodo andante fino al 15 aprile p.v.;**
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il

contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; **anche tale possibilità di svolgimento telematico delle udienze è stata previamente autorizzata con i precedenti decreti; ad essa va quindi fatto mero rinvio confermandosi la stessa anche in questa sede, per quanto di ragione, per il periodo andante fino al 15 aprile p.v.;**

g) ...

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; anche tale possibilità di scambio telematico è stata autorizzata con i precedenti decreti; ad essa va quindi fatto mero rinvio confermandosi la stessa anche in questa sede, per quanto di ragione, per il periodo andante fino al 15 aprile p.v..

È anche da precisare che, ai sensi del comma 8, per il periodo di efficacia dei suddetti provvedimenti che precludano la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi, e, ai sensi del comma 10, ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (ossia della durata ragionevole dei processi), nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Inoltre, alle misure poc'anzi indicate deve aggiungersi quella prevista dal comma 12, secondo il quale:

“Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

Per quanto di ragione, autorizzo anche l'adozione di tale modalità.

Tuttavia in tale ambito, trattandosi di udienze che implicano la partecipazione e/o l'intervento di più soggetti (magistrati, avvocati, imputati, forze dell'ordine, ecc.) è preferibile predisporre, quando possibile, appositi **protocolli** che garantiscano la solidale collaborazione di tutti, andando a costituire parte integrante del presente decreto.

Uno di essi, relativamente allo svolgimento delle udienze “direttissime”, è stato già concordato tra le parti interessate e verrà comunicato al più presto.

6. È stato altresì introdotto un regime notevolmente ampliato di deposito/notificazione degli atti con modalità telematiche.

In particolare:

l) ai sensi del comma 11, “dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”. In sostanza vanno depositati telematicamente tutti gli atti introduttivi dei procedimenti civili. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Pertanto il suddetto contributo unificato va sempre pagato con modalità telematiche;

- II) ai sensi del comma 13, per il periodo in esame, le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali oggetto di rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché alle ulteriori misure previste dai decreti-legge numeri 9 e 11 del 2020, sono effettuate non con il sistema ordinariamente previsto dal CPP, ma attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
- III) ai sensi del comma 14, le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio. In sostanza si introduce, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, la notifica *ex lege* presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio al solo indirizzo di posta elettronica certificata di sistema, salvo il caso in cui sia stato nominato un difensore d'ufficio (ove continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario);
- IV) infine, ai sensi del comma 15, tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

7. Linee guida di dettaglio per specifiche categorie di procedimenti

7.1. Procedimenti penali

Le udienze penali cui si applica il rinvio d’ufficio sono tutte quelle pubbliche o camerali, relative ai procedimenti pendenti presso il Giudice di pace e presso il Tribunale di Novara, sia avanti al giudice del dibattimento (in composizione collegiale e monocratica) che avanti al GIP/GUP, anche nelle rispettive funzioni di giudice dell’esecuzione, nonché avanti al Tribunale del Riesame e al Tribunale delle Misure di Prevenzione e tutte le udienze penali della Corte di Assise di Novara, anche quale giudice dell’esecuzione.

Quanto alle udienze penali non soggette a rinvio, si precisa quanto segue:

- i) quanto alle udienze relative a procedimenti nei quali detenuti, imputati, proposti o i loro difensori richiedano che si proceda, siccome le misure di prevenzione sono state oramai attribuite all'autorità distrettuale, il Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Novara opera solo per la definizione di questioni attinenti ai procedimenti passati;
- ii) quanto alle udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, il riferimento generico alle "misure cautelari" non deve intendersi fatto anche a quelle "reali": infatti moltissimi procedimenti bagatellari si contraddistinguono per un banale sequestro probatorio, come per es. il sequestro di documenti, di cose di scarso valore aventi potenzialmente significato indiziario, di arnesi trovati sulla scena del crimine o di un coltellino per fatti di mera rilevanza contravvenzionale; è dunque ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi solo ad ogni misura cautelare "personale" - non solo custodiale o detentiva - che all'evidenza costituisce un rilevante motivo di urgenza;
- iii) quanto alle udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, come già detto oramai tutti i nuovi procedimenti si trattano a Torino in sede distrettuale e l'unica competenza residuale del Tribunale di Novara Sezione Misure di Prevenzione riguarda i procedimenti già definiti che possono porre delle questioni sulla gestione e vicende successive delle applicate misure prevenzionali personali e/o patrimoniali;
- iv) quanto alle udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere "prove indifferibili" di cui all'art. 392 c.p.p., previa dichiarazione di urgenza da parte del giudice procedente ovvero del Presidente del Collegio, che verrà adottata con provvedimento motivato a seguito di espressa richiesta di parte, sono da escludere i casi di incidente probatorio previsti al di fuori del requisito dell'indifferibilità della prova (tutela del principio di conservazione della prova), ma si basano sulla tutela della persona "vulnerabile" da escutere (comma 1-bis dell'art. 392 c.p.p.) ovvero sul principio di concentrazione e immediatezza del dibattimento (comma 2 dell'art. 392 c.p.p.);
- v) per tutte le udienze che si terranno su richiesta di parte, sarà onere della parte interessata formalizzare tempestivamente al giudice procedente, ordinariamente almeno dieci giorni prima dell'udienza già calendarizzata, la richiesta di trattazione del procedimento al fine di consentire la comunicazione alle altre parti, nonché permettere a queste ultime, alla cancelleria e al giudice lo svolgimento di ogni necessario adempimento preliminare all'udienza, tra cui la citazione dei testi e l'eventuale attivazione del collegamento in videoconferenza; in caso di intempestività della richiesta sarà facoltà del giudice ricalendarizzare l'udienza.

Inoltre, allo scopo di evitare possibili disguidi o rischi di inutili traduzioni di imputati o testimoni detenuti, sarà cura di ogni giudice o del Presidente del Collegio segnalare alla cancelleria penale la revoca degli ordini di traduzione emessi nei procedimenti che saranno oggetto di rinvio, anche mediante elenco cumulativo in cui saranno indicati i nominativi delle persone detenute, il numero di iscrizione di ciascun procedimento, l'udienza prefissata e la Casa Circondariale interessata.

Per i procedimenti a carico di detenuti che verranno invece trattati, ciascun giudice provvederà a disporre il collegamento in videoconferenza o da remoto, con verbalizzazione delle modalità con cui viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti

e verifica della libera volontà delle parti, ovvero, in caso di impossibilità, disporrà la traduzione dell'interessato salvo differimento per impedimento dell'imputato.

Al fine di garantire il massimo contenimento del rischio di contagio, i differimenti delle udienze saranno eseguiti mediante decreti di differimento emessi fuori udienza a cura di ogni giudice assegnatario, con ricalendarizzazione ancorata ai criteri di priorità già adottati dal Tribunale di Novara, pure avendo riguardo alle necessità del ruolo dei propri affari.

In ragione dell'oggettiva impossibilità di provvedere tempestivamente alla comunicazione del differimento delle udienze e controcitazione delle parti e delle altre persone interessate (testi, CC.TT, periti, interpreti), derivante dalla prioritaria esigenza di evitare, in questa fase di ingravescente diffusione del contagio, la costante e massiccia presenza in ufficio dei magistrati e del personale di cancelleria, nonché ridurre l'impiego sul territorio di U.G., agenti postali e del personale di P.G. per le attività di notificazione, si provvederà a dare la massima diffusione alle disposizioni del presente decreto relative al differimento in via generale di tutti i procedimenti penali - salve le eccezioni di cui si è detto - mediante comunicazione alla Procura della Repubblica di Novara, al COA di Novara, alla Camera Penale di Novara, inserimento sul sito internet del Tribunale di Novara e affissione, interna ed esterna, nel Palazzo di Giustizia.

I procedimenti penali che verranno trattati nel periodo fino al 15 aprile 2020 saranno oggetto di specifico decreto con cui il giudice procedente, ravvisati i presupposti, disporrà la celebrazione dell'udienza, avvisando le parti (anche per i loro incombenti) e le eventuali altre persone interessate.

7.2. Procedure esecutive immobiliari e mobiliari

Tutte le udienze istruttorie sono da ritenersi rinviate d'ufficio.

Con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare e mobiliari e ai ruoli di contenzioso ciascun magistrato comunicherà la data di rinvio a periodo successivo al 15.04.2020.

Nel decreto di differimento si avrà cura di specificare che conseguentemente possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza rinviata.

Le attività di vendita e in generale tutte le attività degli ausiliari del G.E. sono da qualificarsi come udienze (art. 631 c.p.c.). Pertanto anch'esse sono da intendersi rinviate d'ufficio.

Le vendite telematiche con termine per la presentazione delle offerte fissato nel periodo andante fino al 15.4.2020 devono intendersi revocate. Il professionista delegato provvederà a rifissare l'esperimento di vendita, previo nuovo adempimento di tutti gli incombenti relativi alla pubblicazione dell'avviso indicati nell'allegato integrativo all'ordinanza di vendita, in una data compresa tra il 15 luglio e il 15 settembre 2020. Il creditore richiedente la vendita dovrà effettuare, ai fini della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, il pagamento dell'importo di euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita, con le modalità indicate sul sito di tale Portale, dando poi al Professionista delegato prova dell'avvenuto pagamento, con la produzione della relativa ricevuta, per il primo esperimento di vendita nel termine di 10 giorni dalla richiesta del professionista delegato; qualora nei predetti termini il Professionista delegato non riceva la prova del pagamento, dovrà inviare una comunicazione di tale inadempimento al creditore procedente e a quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, invitandoli ad effettuare essi, a cura del più diligente, il pagamento stesso e a darne prova, a loro volta, con la produzione al Professionista delegato della relativa ricevuta entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento di tale comunicazione, contenente anche l'avvertimento che, ai

sensi dell'art. 631-bis C.P.C., l'omessa pubblicità per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo comporta l'estinzione del processo esecutivo; quando la prova venga data dai creditori che vi sono tenuti, secondo i termini e le modalità suddette, il Professionista delegato ne darà tempestiva comunicazione al soggetto incaricato di effettuare la pubblicità prevista nelle DIRETTIVE allegate, e al soggetto incaricato di effettuare la pubblicità sul Portale qualora non debba provvedervi lui stesso, affinché tale pubblicità possa essere ritualmente effettuata, o al contrario omessa nel caso in cui il procedimento sia dichiarato estinto.

In relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non sono ancora stati pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso dovrà essere pubblicato a partire dalla data del 2.09.2020.

Sono in ogni caso da intendersi immediatamente sospesi fino a nuova disposizione gli accessi degli ausiliari agli immobili pignorati, per qualunque ragione siano stati fissati, le visite dei custodi agli immobili pignorati, tutti gli esperimenti di vendita, con modalità analogiche o telematiche (la data di rinvio sarà stabilita e comunicata a cura del professionista delegato, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte).

In ordine alle offerte cartacee, il professionista tratterrà le buste depositate e non accetterà nuove offerte, il cui termine per il deposito sarà parametrato alla nuova data di vendita che si andrà a fissare.

È sospeso anche il termine per il versamento del saldo prezzo, che riprenderà a decorrere, per la residua parte, a far data dal 15.4.2020, salve eventuali successive nuove disposizioni. Laddove l'aggiudicatario proceda comunque al versamento del saldo prezzo, resta salvo l'acquisto compiuto.

Sono altresì sospese le pubblicazioni di tutti gli avvisi di vendita nel predetto periodo.

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio; il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 15 aprile p.v., avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre viene sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito. A parziale modifica di quanto previsto nel quesito già sottoposto all'esperto, la perizia dovrà essere depositata in cancelleria ed inviata alle parti almeno trenta giorni prima dell'udienza, come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173-bis disp. att. c.p.c.

Anche per l'attività del custode giudiziario si applicano le stesse cautele previste per l'esperto stimatore. In particolare, il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività *on-line* (versamento

su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia*).

Sono invece sospesi gli accessi presso il cespite pignorato ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti. In questi casi il custode ne notificherà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso; il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

Sono altresì assoggettate a sospensione/rinvio *ex lege* tutte le attività di liberazione dei immobili – anche in corso - tranne ove si riscontrino: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

Sono comunque sospese sino al 15 aprile 2020 le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.

Per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione, ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine, oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché ogni altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

I GE possono continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti avvengano esclusivamente in modalità telematica. La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica. Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

Vale la sospensione *ex lege* anche per i progetti di distribuzione. Le udienze per la discussione e approvazione dei progetti di distribuzione, fissate fino al 15 aprile 2020, dovranno essere rinviate dai professionisti delegati a data da destinarsi.

Le udienze di convalida di sfratto rientrano fra quelle che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 11/2020 sono da intendersi sospese e rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020; non rientrano infatti fra le "eccezioni" individuate dall'art. 83 D.L. n. 18/2020.

Il giudice avrà cura di fissare e comunicare le date di rinvio. I legali degli intimanti provvederanno a nuove citazioni per udienze successive al periodo di sospensione.

Anche l'esecuzione degli sfratti deve intendersi assoggettata a sospensione e rinvio *ex lege* e allo stesso modo le udienze *ex art.* 610 C.P.C.

7.3. Procedure concorsuali

Tutte le udienze istruttorie devono intendersi rinviate d'ufficio quanto alla verifica dello stato passivo, ai conti di gestione, alla revoca dei curatori, ai reclami, ai ruoli contenzioso, concordati, accordi e procedure di sovraindebitamento.

Ciascun magistrato comunicherà la successiva data di rinvio, previa istanza del curatore o del commissario giudiziale in tal senso.

Sono assoggettati a sospensione/rinvio anche i termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo, per le impugnazioni ex art. 99 l. fall., per il deposito dei piani di concordato ex art. 161, comma 6, L.F. nonché per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Si invitano curatori, commissari e liquidatori giudiziali a depositare telematicamente - con responsabilità - solo gli atti assolutamente urgenti, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l'evasione tempestiva e l'adozione dei provvedimenti effettivamente indilazionabili.

Sospese anche le procedure prefallimentari non urgenti (con esclusione di quelle relative a società cancellate con estinzione per cancellazione entro il corrente mese e in quello di aprile e quelle con richieste di misure cautelari). Ciascun magistrato comunicherà la successiva data di rinvio.

Le vendite fallimentari, con modalità analogiche o telematiche, sono differite a data da stabilirsi a cura del curatore previa istanza al GD, comunque successivamente al 15 aprile 2020, ferme le offerte di acquisto già formulate e con sospensione dei termini per la proposizione di ulteriori offerte.

Per le specifiche modalità circa le offerte cartacee e gli altri incumbenti esecutivi, l'attività di delegati, custodi, periti ecc. si rinvia a quanto già indicato sub n. 7.2.

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 L.F., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

Le attività di inventario sino al 15.4.2020 sono sospese, eccezion fatta per quelle prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, L.F, ovvero quando "dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori".

I colloqui con i curatori e con qualsiasi altro professionista, senza alcuna eccezione, sono sospesi sino a data da definirsi.

Tutte le istanze, ivi comprese quelle relative ad urgenze, saranno comunicate ai GD tramite consolle.

Si comunichi il presente decreto al personale di magistratura e ai dirigenti e al personale amministrativo nonché ai collaboratori istituzionali in servizio presso il Tribunale e l'ufficio del Giudice di pace di Novara, e, per conoscenza, ai fini delle rispettive competenze e funzioni istituzionali, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, al Procuratore della Repubblica di Novara, al Prefetto di Novara,

al Sindaco di Novara, al Presidente della Provincia di Novara, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del Consiglio dei dottori commercialisti ed esperti contabili e del Consiglio notarile di Novara.

Si pubblichi inoltre sul sito web del Tribunale e si affigga in copia all'esterno delle porte d'accesso del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di pace.

Il Presidente del Tribunale

dott. Filippo Lamanna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filippo Lamanna', written in a cursive style.